

“SOMS Insieme - STATUTO

ARTICOLO 1

Sotto la tutela dell'ARTICOLO 18 della Costituzione Italiana è costituita l'Associazione che prende il nome di SOMS Insieme.

L'Associazione ha durata illimitata ed ha la sua sede legale nel Comune di Tortona, presso la sede della Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione fra i Terrazzani di Vhò, via Maestra 15, fr. Vhò.

ARTICOLO 2

L'Associazione è rigorosamente apartitica e aconfessionale e riconosce come fondanti i principi della solidarietà sociale senza alcun fine di lucro; della gratuità delle cariche associative; della democraticità della struttura; della elettività delle cariche sociali; della sovranità dell'assemblea; del divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali che si rendessero necessarie per il mantenimento della stessa.

ARTICOLO 3

Finalità e scopi perseguiti dall'Associazione sono:

- a) promuovere, sviluppare ed esercitare iniziative di Mutuo Soccorso a favore e nell'interesse comune delle Società aderenti;
- b) promuovere e favorire la collaborazione tra le Società aderenti, allo scopo di agevolare il raggiungimento dei rispettivi scopi sociali riguardanti le attività di Mutuo Soccorso;
- c) promuovere la diffusione della cultura e della tradizione mutualistica, tenendo in particolare considerazione non solo gli aspetti socio-sanitari ma anche quelli riguardanti educazione, cultura, arte, ambiente, lavoro, rapporti con il territorio;
- d) quale “Laboratorio per il Mutuo Soccorso”, promuovere e favorire lo sviluppo di nuovi progetti ed esperienze riguardanti le attività di Mutuo Soccorso;
- e) promuovere e favorire scambi di informazioni e dati di interesse comune tra le Società aderenti e tra esse ed altri Enti, Società ed Associazioni, in Italia ed all'estero;
- f) adoperarsi per la salvaguardia del patrimonio materiale e morale delle Società di Mutuo Soccorso;
- g) svolgere in genere ogni attività riconosciuta utile per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

ARTICOLO 4

L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale o internazionale, sempre mantenendo la propria autonomia ed indipendenza. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai propri soci opportunità e facilitazioni.

ARTICOLO 5

I proventi con i quali l'Associazione provvede alla propria attività sono:

- a) quote di ammissione e quote annuali associative, ordinarie e straordinarie, versate dai soci ordinari;
- b) somme eventualmente residuate dallo svolgimento di Congressi, incontri di studio o seminari;
- c) liberalità e contributi da parte di soci o di terzi;
- d) donazioni e lasciti da parte di soci o di terzi.

I suddetti proventi ed i beni acquisiti con gli stessi costituiscono il fondo comune (patrimonio) dell'Associazione.

ARTICOLO 6

E' esplicitamente vietata l'assegnazione o la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi o di qualunque capitale tra i soci.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatta eccezione per il rimborso di spese sostenute per conto dell'Associazione, autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate.

ARTICOLO 7

Le quote di ammissione e quelle associative sono nominative, intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

Le Società firmatarie dell'atto costitutivo sono esentate dal versamento della quota di ammissione. La quota di ammissione e la quota associativa annuale saranno determinate, anno per anno, dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8

L'Associazione si doterà di opportuno Regolamento interno la cui approvazione e le eventuali successive modifiche restano competenza dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 9

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie e ad un comportamento corretto nelle relazioni interne ed esterne.

Il numero dei soci è illimitato. La qualità di socio ordinario è conseguibile, dietro presentazione di richiesta scritta, da ogni Società di Mutuo Soccorso o da ogni Associazione che persegua scopi e finalità di Mutuo di Soccorso e che abbia sede legale nel territorio della Regione Piemonte. La domanda, firmata dal legale rappresentante, dovrà comprendere la dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali.

L'accettazione di ogni richiesta è subordinata alla delibera del Consiglio Direttivo e al versamento delle quote sociali. E' esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.

L'Assemblea dei soci può nominare soci onorari persone fisiche o giuridiche che si siano particolarmente distinte per meriti sociali, culturali o nei confronti dell'Associazione.

Le Società/Associazioni non in regola con i contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo perdono ogni capacità d'intervento nella vita dell'Associazione.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza o esclusione.

Ogni socio può recedere volontariamente dall'Associazione mediante comunicazione scritta firmata dal proprio legale rappresentante. Il socio che avesse comunicato la propria volontà di recesso e, negli anni successivi, intendesse tornare a far parte di "SOMS Insieme" in qualità di socio ordinario dovrà ripresentare regolare domanda di ammissione e versare tutte le quote associative ordinarie e straordinarie non versate dal momento del proprio recesso.

L'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale o che, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, cagioni all'Associazione, con fatti dolosi o colposi, un danno ingiusto.

La decadenza potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali e nei pagamenti di eventuali debiti contratti verso la Società.

ARTICOLO 11

Gli organi sociali dell'Associazione sono

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario-Tesoriere.

ARTICOLO 12

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della via associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

In particolare, all'Assemblea dei soci spetta deliberare su:

- a) approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio sociale;
- b) elezione del Consiglio Direttivo;
- c) approvazione e modifiche del regolamento interno previsto dallo Statuto;
- d) responsabilità degli amministratori;

- e) ogni attività straordinaria riguardante il patrimonio dell'Associazione;
- f) approvazione delle linee di indirizzo per l'attività sociale;
- g) scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge.

ARTICOLO 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

Ogni Società o Associazione è rappresentata in Assemblea dal suo Presidente o da un suo delegato a cui è riservato il diritto di voto. Oltre a questi, possono partecipare all'Assemblea altri rappresentanti di ciascuna Società aderente (massimo tre), senza diritto di voto personale.

All'Assemblea partecipano con diritto di voto anche i soci onorari.

ARTICOLO 14

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e l'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato in forma scritta e pubblicato sul sito ufficiale dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

ARTICOLO 15

Gli eletti alle cariche sociali devono essere soci delle Società o Associazioni aderenti o soci onorari.

Tutte le cariche sociali avranno durata di tre anni e saranno rieleggibili.

Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute, autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate.

ARTICOLO 16

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice-presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere.

A discrezione dell'Assemblea, il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere progressivamente aumentato purché sia mantenuto in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; predisponde il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; delibera circa le quote sociali; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private; delibera sulle richieste di patrocinio oneroso rivolte all'Associazione da parte delle Società aderenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Dovranno essere trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e comunicate ai soci entro cinque giorni dalla seduta del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

La decadenza dei componenti il Consiglio Direttivo può avvenire in caso di decesso, dimissioni, impedimenti particolari o in caso di ripetuta assenza ingiustificata alle riunioni del Consiglio. In questi casi il Consiglio stesso notifica la decadenza del mandato e procede alla cooptazione con persona avente le caratteristiche previste dall'art. 15 del presente Statuto.

ARTICOLO 17

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza,

esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Può delegare il vice-presidente o, a suo giudizio, altro consigliere o socio, a rappresentare l'Associazione o svolgere incarichi speciali per conto e nell'interesse della stessa.

In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal vice-presidente. In caso di decadenza del Presidente, l'Associazione è retta dal vice-presidente che, insieme al Consiglio, dovrà indire l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali entro il termine di sei mesi.

ARTICOLO 18

Il Segretario-Tesoriere collabora con il Presidente per l'attuazione dei fini istituzionali; cura l'amministrazione dei beni dell'Associazione; conserva le scritture amministrative e finanziarie; prepara il bilancio ed il conto consuntivo; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci.

ARTICOLO 19

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione.

Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio consuntivo che dovrà essere approvato dai soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo. Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà inviato ad ogni socio per essere consultato.

ARTICOLO 20

Il presente Statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.

ARTICOLO 22

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore.

Estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti ad altre Società od Associazioni con finalità di Mutuo Soccorso.

ARTICOLO 23

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.